



Comune di Bracciano

Città Metropolitana Roma Capitale

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
PER LA SICUREZZA E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI**

## Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e norme di riferimento .....	3
Art. 2 Definizioni .....	3
Art. 3 Finalità .....	5
Art. 4 Trattamento dei dati personali .....	7
CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA .....	7
Art. 5 Titolare del trattamento.....	7
Art. 6 Designato .....	8
Art. 7 Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza .....	9
Art. 8 Soggetti terzi .....	11
CAPO III - MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	11
Art. 9 Accesso al sistema di videosorveglianza .....	11
Art. 10 Diritti dell'interessato .....	12
Art. 11 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.....	13
Art. 12 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza .....	14
CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI .....	15
Art. 13 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	15
Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta.....	16
CAPO V - ALTRI TRATTAMENTI.....	17
Art. 15 impianto di videosorveglianza non pubblico .....	17
Art. 16 Sicurezza cittadina .....	18
Art. 17 Rilevamento infrazioni al CdS.....	18
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI .....	19
Art. 18 Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema.....	19
Art. 19 Rinvii ed abrogazioni.....	20
Art. 20 Entrata in vigore e pubblicazione .....	20

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema della videosorveglianza per la sicurezza cittadina, il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto attivato nel territorio del Comune di Bracciano e per la sicurezza del Museo civico, mediante impianto attivato all'interno del museo.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
  - Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
  - Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
  - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
  - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
  - D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
  - D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 “Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
  - D. Lgs. 10/08/2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
  - Linee guida del Comitato European Data Protection Board (EDPB) 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0, Adottate il 29 gennaio 2020.
3. Vengono altresì osservati i principi dettati nelle circolari del Capo della Polizia nr. 558/A/421/471 del febbraio 2005 e nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e i principi della direttiva 2016/680 in materia di trattamento dati da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione indagine, accertamento e perseguimento di reati.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali raccolti nel server ubicato presso il comando della Polizia locale di Bracciano in via delle Palme n. 1/A e nel dispositivo di registrazione

situato presso il Museo civico in via Umberto I n. 5 e formatosi mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata ovvero i visitatori del museo;

- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Bracciano, competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
- e) per “**designato**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali raccolti dall'impianto con facoltà di individuare e nominare soggetti autorizzati o subdesignati;
- f) per “**subdesignato**”, la persona fisica individuata e nominata dal designato per lo svolgimento di specifiche funzioni legate al trattamento;
- g) per “**autorizzati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal designato o dal subdesignato;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**diffusione**”, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “**dato pseudoanonimo**”, il dato trattato in modo da non poter essere più attribuito ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive conservate separatamente e protette da misure di sicurezza;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “**profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzare tali dati personali per valutare una persona fisica;
- o) per “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, l'accesso e la divulgazione non autorizzata ai dati personali trattati;
- p) per “**legge**”, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento Europeo 679 del 2016;
- q) per “**garante**”, il garante per la protezione dei dati personali;
- r) per “**dash cam**”, contrazione di dashboard camera (telecamera da cruscotto), si intende un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore dei veicoli utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto ovvero durante il periodo di sosta.

- s) per “**impianti attivi all’interno di aree private**” si intendono quelli che registrano esclusivamente immagini all’interno di abitazioni private e/o loro pertinenze esclusive.

### **Art. 3 Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Bracciano, collegato alla Centrale Operativa della Polizia locale, nonché a quella delle altre Forze di Polizia che verranno successivamente collegate, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell’impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. È escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.
2. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:
  - Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia locale;
  - D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
  - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
  - Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
  - Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
  - Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
  - Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
  - D. Lgs. n.51/2018.
3. Nella richiamata cornice normativa e all’interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l’impianto di videosorveglianza del Comune di Bracciano è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana, che l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”
4. L’impianto di videosorveglianza installato nel museo ha specificamente lo scopo di garantire la sicurezza anticrimine delle opere d’arte e dei reperti conservati nel museo stesso.
5. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell’Ordine. L’archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia

Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

6. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione e realizzato attraverso le videocamere posizionate nei siti di cui all'elenco allegato 1, è finalizzato a:
  - a. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
  - b. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
  - c. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - d. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico garantendo un pronto intervento;
  - e. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative e/o penali
  - f. al monitoraggio del traffico;
  - g. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - h. controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche per rifiuti di ogni genere;
  - i. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
  - j. individuare e sanzionare le violazioni al codice della strada (soltanto attraverso specifici apparecchi);
  - k. tutelare edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali la sede del Comune, il castello, il Museo civico, le scuole ecc.
  - l. tutelare le collezioni museali da furti e da azioni vandaliche;
  - m. controllare le aree caratterizzate dall'essere punto di concentrazione di eventi e manifestazioni che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico;
  - n. tutelare di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
7. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comando Polizia locale oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nel precedente comma 5 lettere f) g) h) i) j) del presente regolamento.
8. Gli impianti di videosorveglianza in quanto tali non possono essere utilizzati per l'irrogazione diretta di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.
9. L'utilizzo di dispositivi elettronici (es. autovelox, photo-red semaforici e simili) per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento nonché dalla specifica normativa di settore.

10. Ai sensi dell'art. 4 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
11. L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
12. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non è sottoposta all'esame preventivo del Garante della privacy, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipologia di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tal fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e adottando idonee misure di sicurezza.
13. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.
14. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in osservanza dei richiamati principi e delle finalità del presente Regolamento.

#### **Art. 4 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza. Presso le Centrali Operative della Polizia locale e delle altre Forze di Polizia e presso la biglietteria del Museo civico sono collocate le postazioni per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e, nel caso della Polizia locale, per gli accessi al sistema di videosorveglianza indicati nell'art.8 del presente regolamento.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, come dettagliate nell'art.3, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bracciano.
3. Le immagini vengono visionate presso il Comando della Polizia locale (corpo di guardia) e presso la sede del Museo civico dagli operatori addetti alla sicurezza e anche dalle altre Forze di Polizia. Per quanto riguarda il Museo civico le immagini vengono visionate attraverso monitor collocati in maniera tale da non essere visibili dal pubblico; la definizione delle immagini, comunque, è tale da non permettere il riconoscimento delle persone. Per quanto riguarda la Polizia locale, le immagini vengono visionate in locali non accessibili al pubblico. Quando i monitor sono attivi l'accesso all'area è riservato esclusivamente al personale autorizzato.
4. Ogni ulteriore comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bracciano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Ove possibile i dati saranno comunicati oscurando l'identità degli interessati.

## **CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA**

#### **Art. 5 Titolare del trattamento**

1. Al Comune di Bracciano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

#### **Art. 6 Designato**

1. Il/la Comandante della Polizia Municipale è nominato con atto del Sindaco quale soggetto designato al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento per quanto riguarda i dati raccolti dalle telecamere poste all'interno del paese
2. Il/la responsabile di area nella quale è incardinato il Museo civico è nominato/a con atto del Sindaco quale soggetto designato al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento per quanto riguarda i dati raccolti dalle telecamere poste all'interno del museo.
3. Il soggetto designato è tenuto al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento ed è altresì tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente regolamento.
4. Il soggetto designato al coordinamento delle attività e al controllo procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Le competenze proprie del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il titolare provvede alla sua individuazione. In particolare, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:
  - individua e nomina con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro le apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR;
  - detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del funzionario designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
  - provvede a rendere l'informativa minima agli interessati;
  - verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
  - assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
  - adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
  - garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;

- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
  - garantisce che il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
  - è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
  - garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del DPO (Responsabile della Protezione dei dati), necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
  - vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
  - comunica senza ritardo al Titolare ed al DPO eventuali violazioni di dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
6. Il soggetto designato può, mediante delega scritta, individuare soggetti sub-designati a specifiche funzioni. In questo caso il soggetto designato procede, previa comunicazione al Sindaco, all'individuazione ed alla nomina dei soggetti responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 GDPR.
7. I designati ed i sub-designati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
8. Il soggetto designato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali del server e le chiavi dell'armadio per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico.

#### **Art. 7 Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati individua con proprio atto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, alla visione delle registrazioni nonché all'acquisizione delle stesse. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato anche attraverso una nomina legata alla funzione.
2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i soggetti autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
3. Gli autorizzati, individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza

dei dati ovvero, nel caso del Museo civico, individuati mediante esternalizzazione del servizio di sicurezza, procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, gli autorizzati devono:

- utilizzare sempre, per l'accesso alle banche dati informatiche, le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
  - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
  - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
  - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in particolare evitare che all'area in cui sono presenti i monitor accedano soggetti non autorizzati;
  - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del soggetto designato;
  - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
  - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
  - fornire al funzionario designato del trattamento dei dati, al supervisore ed al DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo;
  - comunica senza ritardo al proprio referente eventuali violazioni di dati personali di cui sia venuto a conoscenza;
  - utilizzare il brandeggio conformemente ai limiti indicati nel presente regolamento e, pertanto, senza mai effettuare zoom all'interno di abitazioni private;
  - utilizzare le telecamere solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici.
4. Gli incaricati del trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo. In ogni caso l'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere sempre conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato e integrato.
5. La supervisione dell'impianto di videosorveglianza di competenza della Polizia locale è attribuita all'Ufficiale responsabile della sala operativa. La supervisione dell'impianto di videosorveglianza di competenza del Museo civico è attribuita al soggetto designato.
6. L'acquisizione delle immagini è riservata ad Agenti ed Ufficiali di PG specificatamente individuati ed autorizzati. L'acquisizione delle immagini per le finalità di cui all'art. 3, comma 5, è altresì consentita a specifici soggetti espressamente autorizzati dal supervisore dell'impianto.

7. La visione delle immagini è riservata ai soggetti autorizzati. Vengono autorizzati gli operatori della Centrale Operativa e gli operatori del Corpo di Guardia della Polizia locale di Bracciano nel caso delle immagini riferite alla sicurezza urbana e gli operatori museali nel caso delle immagini riferite al Museo civico.

#### **Art. 8 Soggetti terzi**

1. L'accesso all'impianto di videosorveglianza cittadino e a quello del Museo civico è anche consentito alle altre forze di Polizia, esclusivamente per le finalità di istituto e in relazione al trattamento delle riprese. All'atto dell'accesso i soggetti terzi danno garanzia di osservare le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.

### **CAPO III - MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

#### **Art. 9 Accesso al sistema di videosorveglianza**

1. L'accesso al sistema è consentito esclusivamente al titolare, al soggetto designato ed ai soggetti autorizzati indicati negli artt. 6, 7 ed 8 del presente regolamento.
2. L'accesso è altresì consentito alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero ai soggetti appartenenti al servizio tecnologico ed informatico del Comune, previa individuazione da parte del funzionario responsabile (preventivamente individuato quale sub-designato).
3. Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza che fa riferimento alla centrale operativa della Polizia locale, la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

##### **A) visualizzazione delle immagini in diretta:**

**a1)** accesso utente di primo livello: gli operatori di primo livello detengono la priorità di gestione del sistema. Gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse. Detto personale è nominato con specifico atto di nomina del Comandante.

**a2)** accesso utente di secondo livello: il personale di cui all'art.8 può gestire tutte le telecamere in modo indipendente tranne quelle in fase di utilizzo dell'operatore con accesso di primo livello di cui al precedente punto.

**a3)** L'accesso alla visualizzazione e gestione delle telecamere da parte degli operatori di secondo livello dovrà essere autorizzato dall'Ufficiale responsabile della Centrale Operativa di primo livello o comunque dall'operatore addetto al servizio che ne informerà l'Ufficiale.

**a4)** In caso di necessità per manutenzione e assistenza, la ditta incaricata dagli uffici comunali competenti, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti autorizzati alla visione delle immagini.

##### **B) visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate**

**b1)** l'accesso avviene mediante postazioni dedicate posizionate presso le Centrali operative della Polizia Locale di Bracciano e dei soggetti di cui all'art.8. L'incaricato alla consultazione

delle immagini registrate si autentica mediante credenziali di autenticazione abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca, salva e duplica immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art. 3 del presente regolamento;

**b2)** In caso di manutenzione e assistenza la ditta abilitata al servizio tecnico potrà, mediante personale appositamente incaricato, accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

4. Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza del Museo civico, la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

**a1)** accesso utente di primo livello: il titolare e il soggetto designato, nonché il personale di cui all'art.8 possono accedere alle registrazioni delle immagini e alla visione in diretta dai monitor.

**a2)** accesso utente di secondo livello: la visualizzazione delle immagini in diretta dai monitor dovrà essere autorizzato dal soggetto designato.

**a3)** In caso di manutenzione e assistenza la ditta abilitata al servizio tecnico potrà, mediante personale appositamente incaricato, accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

5. L'accesso è, inoltre, consentito:

**a)** all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 10. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardino direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

**b)** ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 in particolare nei casi in cui, in osservanza delle previsioni di cui all'art. 24, comma 7 della legge, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante;

6. Per quanto riguarda l'accesso da parte di privati verrà richiesto un contributo forfettario destinato a coprire le spese di ricerca ed estrapolazione dei filmati.

#### **Art. 10 Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano l'interessato, in osservanza alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, su presentazione di apposita istanza motivata, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare o al soggetto deputato il quale, eventualmente previa consultazione con il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), dell'ente decide in merito.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
- il luogo, la data e la fascia oraria il più possibile precisa, e comunque limitata a 30 minuti, della possibile ripresa;
  - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
  - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
  - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
  - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
  - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Il soggetto deputato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano ovvero gli comunicherà le ragioni per cui la visione non è possibile. Qualora, ai sensi dell'art.15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante e ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR e al D. Lgs n. 101/2018 recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al*

*trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017*

## **Art. 12 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza**

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Dette misure, in particolare, assicurano:
  - a. la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - b. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - c. la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'ente.
3. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

**A) Centrale operativa della Polizia locale, Corpo di guardia e locale ospitante il server della videosorveglianza per la sicurezza cittadina:**

**a1)** l'accesso alla Centrale operativa della Polizia locale ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia locale comandati per lo specifico servizio d'istituto disposto dal Comando. E' consentito l'accesso di soggetti incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Bracciano. È consentito, altresì, l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Comandante. L'accesso al sistema di videosorveglianza degli operatori del Corpo di guardia è regolamentato allo stesso modo di quelli della Centrale operativa, ad esclusione delle estrapolazione immagini. Le postazioni di visualizzazione sono in front office e nel locale retrostante. I monitor del front office sono protetti da un pannello oscurante per evitare la visualizzazione da parte degli utenti.

**a2)** i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente si trovano all'interno della Centrale operativa ove la porta d'ingresso rimane chiusa e l'ingresso al locale è gestito dagli operatori.

**a3)** l'accesso al locale chiuso a chiave che ospita il server della videosorveglianza è consentito a soggetti autorizzati e previa registrazione dell'accesso nell'apposito registro.

**B) Locale biglietteria del Museo civico:**

**b1)** l'accesso alla visione del monitor di controllo della videosorveglianza del museo è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, al soggetto deputato e agli operatori museali. E' consentito l'accesso di soggetti incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Bracciano. È consentito, altresì, l'accesso al personale addetto alla manutenzione

degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando di Polizia locale e, nel caso del Museo, al/alla responsabile dell'area competente sul museo. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dai soggetti deputati competenti. I monitor del Museo civico sono disposti in modo da evitare la visualizzazione da parte degli utenti.

**C)** I soggetti di cui all'art.8 adottano idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali. L'accesso al sistema di videosorveglianza riferito alla sicurezza urbana è tracciato ed archiviato elettronicamente.

**D)** Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza dedicato alla sicurezza urbana:

**d1)** nessuna postazione di videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;

**d2)** il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti, nome utente e password di accesso;

**d3)** la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;

**d4)** l'accesso ai server è dotato di "log" di accesso, da conservare per la durata di un anno;

**d5)** le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consenta al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;

**d6)** nel server deve essere garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine indicato nel presente regolamento;

**d7)** tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;

**d8)** la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;

**d9)** i punti di ripresa devono sospendere automaticamente ogni trasmissione del dato in caso di manomissione e/o accesso abusivo al sistema

**d10)** l'eventuale cancellazione delle immagini registrate sarà possibile solo per soddisfare i diritti degli interessati di cui all'art.10.

**E)** Casi particolari: in alcuni specifici casi, per ragioni di sicurezza relativa ad impianti periferici, i dati vengono possono essere registrati, oltre che sul server presso la sede di via delle Palme, anche su DVR locali. In questi casi i sistemi di salvataggio dei dati sono posizionati in modo non accessibile e sono protetti da password.

## **CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI**

### **Art. 13 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
  3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione di tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
  4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle telecamere sono inviati in tempo reale alle Centrali Operative delle varie forze di Polizia per essere visualizzate sui monitor. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server collocato in un idoneo locale presso il Comando della Polizia locale di Bracciano. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.
  5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo **non superiore a sette** giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema/DVR locale che consente di aderire alle finalità indicate all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.
  6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
    - a) distrutti;
    - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.3 del presente regolamento.

#### **Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
2. A tal fine l'ente utilizza il modello semplificato di cartello contenente l'informativa "minima" prevista dalle richiamate linee guida EDPB in materia di videosorveglianza. Il cartello dovrà essere conforme al facsimile allegato al presente regolamento (allegato 2) e contenere le informazioni indicate.
3. Al fine di garantire una piena tutela al diritto dell'interessato a essere informato prima di accedere all'area videosorvegliata tali cartelli verranno collocati in prossimità delle aree videosorvegliate, all'ingresso delle Zone a Traffico Limitato nonché all'ingresso del Museo civico.

4. Il Comune di Bracciano obbliga a comunicare alla cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso, con un anticipo di giorni dieci, mediante il sito web del Comune.

## CAPO V - ALTRI TRATTAMENTI

### **Art. 15 impianto di videosorveglianza non pubblico**

1. L'impianto di videosorveglianza installato da un privato deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di realizzare già in fase di sviluppo i principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza. Più precisamente, la videocamera deve essere installata in modo da limitare l'angolo visuale delle riprese alle sole immagini indispensabili per raggiungere le finalità perseguite (principio della proporzionalità).
2. Il privato che intende avvalersi di un impianto di videosorveglianza può utilizzarlo, di regola, solo sul proprio terreno; il terreno adiacente può essere ripreso soltanto se il vicino ha dato il proprio consenso. Lo stesso vale per le case plurifamiliari con appartamenti in affitto o in proprietà; anche in questo caso un inquilino/proprietario può sorvegliare unicamente le parti di cui ha l'uso esclusivo. La ripresa delle aree comuni presuppone il consenso di tutti gli inquilini dell'immobile. Occorre inoltre considerare che per la ripresa su suolo pubblico si applicano regole particolari.
3. Il proprietario o l'inquilino di un appartamento può riprendere la propria abitazione, incluso il balcone. La videosorveglianza dell'area di ingresso, della tromba delle scale (pianerottoli compresi), della lavanderia o del garage è possibile solamente con il consenso di tutti i condomini.
4. I responsabili della videosorveglianza devono informare con un cartello ben visibile, conforme al modello citato nell'art. 14, tutte le persone che entrano nel campo controllato che in quel luogo si effettua videosorveglianza. Se le immagini riprese sono collegate a un archivio di dati – ossia se vengono in qualche modo memorizzate - occorre indicare anche da chi si può far valere il diritto di accedervi se ciò non si evince dal contesto (principio della buona fede e diritto d'accesso).
5. I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale sono obbligati a comunicare alla Polizia locale del Comune di Bracciano, entro 60 giorni dalla loro installazione, i principali dati riferibili a detti impianti, in particolare:
  - ubicazione dell'impianto;
  - dati identificativi e reperibilità del titolare dell'impianto;
  - dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento.
6. Nello stesso termine di 60 giorni il titolare dell'impianto dovrà comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati.
7. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti attivi all'interno di aree private di esclusiva pertinenza e di esclusivo accesso del titolare.
8. Eventuali violazioni alle norme contenute nel presente comma sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ii. e sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

## **Art. 16 Sicurezza cittadina**

1. Per tutte le nuove lottizzazioni vi è l'obbligo per i lottizzanti di installare un sistema di videosorveglianza, collegabile al sistema comunale, che riprenda gli accessi alle lottizzazioni sia in entrata sia in uscita, segnalando l'esistenza del sistema di videosorveglianza, al fine di scoraggiare eventuali malintenzionati e garantire contestualmente sicurezza ai residenti.
2. Nell'ambito di progetti di sicurezza partecipata, l'accesso all'impianto in modalità di visione può, inoltre essere concesso, sulla base di specifica autorizzazione nominale ad opera del supervisore dell'impianto, a specifici soggetti debitamente formati appartenenti ad associazioni operanti sul territorio.
3. Il personale del Corpo di Polizia locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come BodyCam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), DashCam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
4. In relazione all'utilizzo di BodyCam e Dashcam, il Comando del Corpo tiene uno specifico disciplinare interno, da fornire agli operatori di Polizia locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
5. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, il Comune favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.
7. Il Comune potrà stipulare accordi con specifici soggetti, ad es. gestori di trasporto pubblico o privato, al fine di agevolare, anche mediante contributi, l'acquisto e l'installazione di DASHCAM a bordo dei veicoli. Tali dispositivi dovranno essere dotati di apposita fessura per l'inserimento di un dispositivo elettronico di registrazione, ovvero "micro SD", essenziale per registrare i filmati, accesso ai filmati tramite connessione Wi-Fi e registrazione della posizione GPS del veicolo al momento della ripresa. I filmati potranno essere richiesti per finalità di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria o ricostruzione di sinistri e potranno essere richiesti al cittadino o spontaneamente consegnati da questi.
8. Al di fuori di quanto previsto nei commi precedenti, il privato che si trovi a documentare con strumenti di ripresa visiva o sonora fatti giuridicamente rilevanti può consegnarne copia al Corpo di Polizia locale mediante procedura che garantisca la riconducibilità del filmato all'autore originario e mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione, fornita dagli uffici preposti.

## **Art. 17 Rilevamento infrazioni al CdS**

1. Il Comune utilizza dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada. Detti impianti vengono utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di

circolazione stradale e, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

2. Nell'utilizzo di tali sistemi vengono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada si richiamano le prescrizioni del Garante:
3. Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
  - b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
  - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
  - d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
  - e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
  - f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
4. I conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali.
5. Per quanto riguarda i sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, verranno rispettate le previsioni previste dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250: i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 18 Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali, recependo gli atti normativi e gli eventuali atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali.
2. L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza cittadina, di cui alle finalità previste dall' art. 3 del presente regolamento, nonché l'integrazione di nuovi *client*, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
3. L'individuazione delle postazioni delle telecamere di cui al comma 2 è demandata agli uffici comunali competenti prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Ulteriori Centrali operative che verranno integrate nel sistema, oltre a quelle sopra indicate, saranno trattate come utenti di secondo livello e varrà quanto indicato negli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

#### **Art. 19 Rinvii ed abrogazioni**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 20 Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato sul sito web del Comune di Bracciano ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali nonché ai soggetti di cui all'art.8.
2. Il presente regolamento abroga il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Museo civico approvato dal Consiglio comunale nel 2008.

# **ALLEGATO 1**

## **SITI TELECAMERE**

### **TELECAMERE SUL TERRITORIO CITTADINO**

---

- D1 INTERNO PARCHEGGIO PROTEZIONE CIVILE
- D2 INTERNO PARCHEGGIO POLIZIA LOCALE
- D3 AREA LIMITROFA POLIZIA LOCALE
- D4 VIA P.PE DI NAPOLI / PASSAGGIO A LIVELLO
- D5 PIAZZA DANTE
- D6 VIA AURELIO SAFFI
- D7 INCROCIO VIA DEI PASQUALETTI
- D8 VIA FLAVIA
- D9 VIA DEL FOSSATO INGRESSO ZTL
- D10 VIA UMBERTO I° DIREZIONE ZTL
- D11 VIA UMBERTO I° DIREZIONE PIAZZA I° MAGGIO
- D12 PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI
- D13 PIAZZA I° MAGGIO
- D14 GIARDINO VIA DEL LAGO (ENTRATA)
- D15 PIAZZA IV NOVEMBRE 1
- D16 INTERNO GIARDINO VIA DEL LAGO
- D17 VIA GIULIO VOLPI
- D18 PIAZZA DELLA PRATERINA
- D19 PIAZZA IV NOVEMBRE 2
- D20 PIAZZA DELLE MAGNOLIE 1
- D21 PIAZZA DELLE MAGNOLIE 2
- D22 PIAZZA DELLE MAGNOLIE 3
- D23 VIA BRACCIANESE CLAUDIA INCROCIO VIA PERUGINI
- D24 ROTATORIA BRACCIANESE / VIA PERUGINI
- D25 VIA P.PE DI NAPOLI ENTRATA DAI CAPPUCINI
- D26 VIA BRACCIANESE (CAPPUCINI)
- D27 VIA BRACCIANESE CIV. 32 DIREZIONE MANZIANA / BRACCIANO
- D28 VIA P.PE DI NAPOLI / VIA A. SAFFI
- D29 VIA CARLO MARCHI
- D30 PIAZZA FORMAGGI
- D31 VIA DELLA COLLEGIATA
- D32 VIDEOCITOFONO COMANDO POLIZIA LOCALE

D33 VIA DELLE PALME  
D34 PIAZZA ROMA 1  
D35 VIA CLAUDIA  
D36 PIAZZA ROMA 2  
D37 VIA SALVATORE NEGRETTI  
D38 PIAZZA ROMA / VIA FAUSTI 1  
D39 PIAZZA ROMA / VIA FAUSTI 2  
D40 LARGO ITALIA  
D41 VIA XX SETTEMBRE / LARGO ITALIA  
D42 VIA VERDI 1  
D43 VIA XX SETTEMBRE / VIA CAVOUR  
D44 VIA VERDI 2  
D45 VIA BRACCIANESE USCITA VIA RUGGERI  
D46 VIA BRACCIANESE DA MANZIANA A BRACCIANO  
D47 VIA OLMATA TRE CANCELLI  
D48 VIA BRACCIANESE DA MANZIANA A BRACCIANO

EVENTUALI ULTERIORI TELECAMERE POSTE FUORI DALLE AREE SUDDETTE  
ANDRANNO SEGNALATE CON CARTELLO SPECIFICO


#### **TELECAMERE MUSEO CIVICO**

---

INTERNO DEL MUSEO  
CHIOSTRO

## ALLEGATO 2

FAC-SIMILE Informativa ex art. 13 GDPR

 <b>Videosorveglianza!</b>	<b>Identità del titolare:</b> <i>[Titolare trattamento]</i>
	<b>Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:</b> <i>[DPO]</i>
	<b>Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica per l'elaborazione:</b> <i>Controllo in tempo reale senza memorizzazione per prevenire furti o atti vandalici. Registrazione delle immagini per perseguire gli autori di furti o atti vandalici.</i>
	<b>Diritti degli interessati:</b> <i>In qualità di interessato godete di diversi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare il diritto di richiedere al responsabile del trattamento l'accesso o la cancellazione dei vostri dati personali. Per i dettagli su questa videosorveglianza, compresi i vostri diritti, consultate le informazioni complete fornite dalla attraverso le opzioni presentate a sinistra.</i>
<b>Ulteriori informazioni:</b> 	
Telecamera 1, telecamera 2, telecamera piazzale anteriore, ...	
<small>Telecamere a protezione perimetrale, telecamere a protezione ingresso via ...</small>	

PRIMA CASELLA: identità titolare del trattamento

SECONDA CASELLA: dati di contatto del DPO

TERZA CASELLA: finalità del trattamento

QUARTA CASELLA: diritti degli interessati

QR code: link al regolamento